

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 13 novembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- Mediocredito Italiano S.p.A. (di seguito Mediocredito)

e

- gli Organismi Sindacali Aziendali di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Mediocredito Italiano S.p.A.

in qualità di "Fonti Istitutive"

- nonché le Delegazioni di Gruppo

premessi che

- la "Cassa di Previdenza per i Dipendenti della Centro Leasing Spa e della Centro Factoring Spa – Fondo Pensione" (di seguito "Cassa") opera in regime tecnico di contribuzione definita nei confronti del personale originariamente assunto a tempo indeterminato in Centro Leasing o in Centro Factoring;
- le predette Società Centro Leasing e Centro Factoring sono confluite, attraverso differenti operazioni societarie, rispettivamente in data 1° gennaio 2014 e 1° luglio 2014, in Mediocredito Italiano, società che già prevedeva il Fondo Pensione per il Personale della Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito "Fondo ISP") quale fondo di previdenza complementare di riferimento del proprio personale;
- le prestazioni di previdenza complementare della "Cassa" sono garantite attraverso specifiche polizze stipulate dalla "Cassa" medesima con UnipolSai Assicurazioni SpA (di seguito la "Compagnia");
- la COVIP - Autorità di vigilanza per il settore della previdenza complementare - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno ripetutamente espresso indicazioni operative circa la necessità di accorpare le forme pensionistiche complementari di contenute dimensioni;
- le Parti, previo esame della complessiva situazione, ravvisano l'opportunità di aderire ai principi di semplificazione ed armonizzazione delle forme di previdenza esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, nel quale già operano, in regime a contribuzione definita, il Fondo ISP ed il "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (di seguito Fondo Spimi), nonché il "Fondo Pensione Aperto Previdsystem" (di seguito Previdsystem) riservato alla categoria dei dirigenti;
- detti Fondi sono stati già individuati, anche nelle comunicazioni indirizzate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, quali forme di previdenza complementare di riferimento (di seguito "Fondi di riferimento") per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° luglio 2015, il Fondo ISP subentra nella contraenza di tutte le polizze in essere con la "Compagnia", oggi operanti nei confronti della "Cassa" ed in favore degli iscritti, senza alcun effetto novativo su garanzie e diritti derivanti dalle polizze, costi e prestazioni;
3. in forza di ciò si determina il conseguente c.d. "svuotamento" della "Cassa" ed il venir meno dei versamenti a titolo di contribuzione sia da parte aziendale che dei lavoratori, con contestuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo ISP in apposito comparto costituito per tale finalità, ferme tutte le attuali condizioni di contribuzione aziendale ed individuale in essere, che a decorrere dal 1° luglio 2015 saranno versate al Fondo ISP;
4. è altresì consentito entro il 1° luglio 2015 - con le modalità previste per gli iscritti al Fondo ISP, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di detto Fondo - esercitare la facoltà di trasferire la propria posizione contributiva ad uno degli altri comparti già esistenti presso il Fondo ISP, ovvero destinare diversamente i contributi versati dal 1° luglio 2015, nonché variare l'aliquota contributiva individuale;
5. è fatta salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere, entro il 1° luglio 2015, il trasferimento della posizione contributiva al Fondo Spimi, ovvero - se Dirigente - a Previdsystem, con continuità di contribuzione datoriale e conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono in possesso;
6. è parimenti fatta salva, entro la stessa data, la facoltà di ciascun interessato di richiedere il trasferimento della posizione contributiva stessa ad altro Fondo Pensione Aperto o a forma pensionistica individuale, in ogni caso con esclusione - per tali fattispecie - della contribuzione a carico dell'azienda di cui al punto 3;
7. immediatamente dopo il formale passaggio a cura dei competenti organi della "Cassa" in merito ai contenuti del presente accordo è inviata apposita comunicazione individuale agli iscritti per illustrare l'operazione ed evidenziare compiutamente tutte le opportunità previste;
8. per quanto ovvio, l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 nonché di quello del 2015 per il periodo di competenza, resta in carico all'Assemblea degli iscritti, in conformità alle regole stabilite nello Statuto della medesima. Gli organi interessati devono altresì curare, in conformità alle previsioni statutarie - sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione della "Cassa" medesima - tutti gli adempimenti discendenti anche dal presente accordo, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa ed informatica, avvalendosi dei competenti uffici e per il tempo necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il fondo subentrante. Esclusivamente per tali specifici scopi, gli Organi della "Cassa", per gli adempimenti di rispettiva pertinenza statutaria, devono intendersi prorogati fino all'estinzione giuridica della "Cassa", anche ove ciò si determinasse oltre la loro naturale scadenza.